

**D-PROJECT APS**

**Sede in Marino (Roma) presso Ospedale S. Giuseppe**

**Codice Fiscale 90062510582**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 17 del mese di ottobre

(**17/10/2024**) alle ore 18:00, in collegamento telematico, si è riunita

l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione **D-PROJECT APS**, in

seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima

convocazione (fissata per la data odierna alle ore 8:00), per discutere e

deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno:**

**1. Comunicazioni del Presidente**

**2. Modifica dello statuto**

Assume la presidenza dell'Assemblea Paolo Toni (Presidente) e verbalizza  
Valerio Gennari (Segretario).

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata  
mediante avviso spedito per posta elettronica e affisso presso la sede  
sociale (così come previsto dall'art. 10 comma 6 dello Statuto),  
contenente l'OdG, l'ora e il luogo dell'Assemblea stessa, informa che sono  
presenti (o rappresentati per delega) n. 20 su n. 60 soci iscritti e in regola  
con il pagamento della quota associativa. Dichiara pertanto che  
l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello  
statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione.

**Punto 1.** Il Presidente fornisce gli aggiornamenti circa le ultime riunioni a  
cui ha presenziato con il Direttore Sanitario della ASL RM 6

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGENZIA<br/>DELLE<br/>ENTRATE<br/>DIREZIONE<br/>PROVINCIALE III<br/>DI ROMA<br/>Ufficio<br/>Territoriale di<br/>Albano Laziale</b> |
| N. <u>1195</u>                                                                                                                        |
| Sett. <u>III</u>                                                                                                                      |
| Data <u>25/10/24</u>                                                                                                                  |
| <b>REGISTRATO<br/>CON EURO</b>                                                                                                        |
| <b>IL DIRETTORE</b>                                                                                                                   |



*Paolo Toni*

**Punto 2.** Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, resa necessaria dal fatto che, con lettera dello scorso 27/9, pervenuta con messaggio PEC, la Regione Lazio ha comunicato di aver rilevato due anomalie nello Statuto D-PROJECT.

In particolare, sono stati segnalati non corretti i seguenti passaggi:

Art. 6 comma 1: l'esclusione delle persone non maggiorenni per l'iscrizione all'Associazione;

Art. 12 comma 6: l'uso non corretto del termine "cooptazione" nel testo "Se, nel corso dei due anni di carica, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla sostituzione tramite cooptazione del primo dei non eletti".

Il Presidente sintetizza le proposte di modifica che consistono in:

Art. 6 comma 1: eliminazione dell'inciso "maggiori di età";

Art. 12 comma 6: sostituzione del termine "nomina" in luogo di "cooptazione".

Il Presidente dà, quindi, lettura degli articoli nella forma revisionata e mette a votazione la proposta che l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Segretario precisa che il nuovo testo dello Statuto, così come sopra modificato, composto di n. 25 articoli, viene allegato al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore

19:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Paolo Toni

Valerio Gennari

*Paolo Toni*

*Valerio Gennari*

**D-PROJECT APS**  
**C.F. 90062510582**

# STATUTO

## Titolo I

### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

#### Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "**D-PROJECT APS**" (qui di seguito "Associazione").
2. L'Associazione si configura quale Associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, ~~approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.~~
5. L'Associazione ha attualmente sede legale in Marino (RM), presso Ospedale S. Giuseppe, Viale XXIV Maggio snc, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
6. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
7. L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione, che si atterrà ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo e sostenendo ogni possibile iniziativa volta a migliorare la conoscenza e l'assistenza medica e sociale alle persone affette da diabete mellito.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017), in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti fini:

- a) promuovere e diffondere programmi di informazione per la conoscenza del diabete, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura alle persone che ne sono

affette, anche mediante convegni, manifestazioni, incontri di studio, tavole rotonde, ecc.;

- b) istruire ed educare le persone affette da diabete e le loro famiglie;
- c) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della patologia diabetica;
- d) stimolare gli organi politici, amministrativi e sanitari a far meglio e di più al fine di migliorare l'assistenza alle persone affette da diabete e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
- e) promuovere iniziative di educazione terapeutica attraverso l'organizzazione di corsi sia come soggiorni (campi scuola, week-end, etc.) che in ambito ospedaliero per lo scambio di esperienze e aiuto reciproco;
- f) sostenere le persone alla neo-diagnosi;
- g) tutelare le persone affette da diabete dal punto di vista dei diritti sanitari e sociali;
- h) seguire l'evolversi delle ricerche nel campo del diabete mantenendo stretti contatti con le altre associazioni, italiane e straniere.

- 3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione rivolta al pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

## **Titolo II**

### **ADESIONE, CATEGORIE DI SOCI E QUOTE SOCIALI**

#### **Art. 3 - Adesione**

- 1. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza distinzione di nazionalità e/o sesso, purché accettino lo statuto, condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.



2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. L'adesione è determinata dalla richiesta dell'associante ed è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri degli associati**

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. ~~È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.~~
2. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
3. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e a essi consensualmente assegnata.
4. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

#### **Art. 5 - Perdita della qualità di associato**

1. La qualità di socio si perde per:
  - a) Decesso;
  - b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata;
  - c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi due anni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

- d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

#### **Art. 6 - Categorie di soci**

1. I soci si dividono in: FONDATORI; ORDINARI; ONORARI
2. Sono soci FONDATORI tutti coloro che abbiano preso parte alla costituzione dell'Associazione.
3. Sono soci ORDINARI tutti coloro che contribuiscono ai programmi e alle attività dell'Associazione e che versino una somma annuale non inferiore alla quota sociale fissata.
4. Sono soci ONORARI tutti coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, per meriti particolari abbiano contribuito in maniera concreta alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Quota sociale**

1. Tutti i soci (a eccezione dei soci ONORARI) sono tenuti al versamento annuale della quota sociale, la cui misura minima è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
2. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

### **Titolo III**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Vice Presidente;
  - e) Il Segretario;
  - f) Il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sono elettive, di durata biennale e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

#### **Art. 9 - L'Assemblea dei Soci**

1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto indicato al precedente Art. 7. Non esistono differenze di voto tra categorie di soci.
2. Ogni socio ha diritto a un solo voto. I soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
3. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di impedimento di questi ultimi due, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.
5. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Segretario dell'Associazione. In caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il proprio Segretario. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale della riunione che, da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, verrà trascritto in un'apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove; le convocazioni sono eseguite per lettera, fax o posta elettronica e devono essere inviate almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, riportante l'Ordine del Giorno della riunione (nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione).

#### **Art. 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, ovvero quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
2. L'Assemblea ordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione del bilancio annuale consuntivo e di quello preventivo;
  - b) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  - c) sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Statuto;
  - d) sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 sub d) del presente Statuto;
  - e) su tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà più uno dei soci, direttamente o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.



4. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto riguardo al funzionamento dell'assemblea si applicano gli artt. 20 e segg. del codice civile.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento ovvero quando lo richieda almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea verte unicamente sugli specifici argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare su:
  - a) modificazioni statutarie;
  - b) scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano intervenuti almeno i 2/3 (due terzi) più uno dei soci, direttamente o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
5. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri, scelti tra gli Associati, non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà l'assemblea, e il loro numero potrà essere variato, durante l'esercizio, mediante nuova delibera da parte dell'assemblea.
3. La carica di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.
4. I consiglieri durano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.
6. Se, nel corso dei due anni di carica, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla sostituzione tramite nomina del primo dei non eletti il quale dura in carica per il restante periodo di validità del Consiglio stesso.
7. Il consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
8. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
9. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Lo stesso potrà di volta in volta individuare e determinare la sede e la località per la convocazione del consiglio medesimo, che potrà essere diversa dalla sede sociale.

#### **Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Fra l'altro, a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:
  - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente e assegnare, tra i suoi componenti, gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  - b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
  - c) redigere il programma di attività dell'Associazione;
  - d) compiere tutte le operazioni che in ogni modo rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge, sono riservate all'Assemblea;
  - e) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla perdita della qualifica dei soci;
  - f) stabilire l'importo della quota associativa;
  - g) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 14 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione.
3. In caso di provato impedimento temporaneo, il Vice Presidente ha la firma sociale per gli atti di gestione e amministrazione.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie.
5. Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme da privati, enti pubblici e amministrazioni pubbliche e non, per qualsiasi titolo e ammontare, rilasciando eventuale quietanza liberatoria.
6. Il Presidente ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

#### **Art. 15 - Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. In caso di impedimento permanente del Presidente, di dimissioni o decadenza dello stesso, il Vice Presidente ne assume le funzioni sino alla nuova elezione.

#### **Art. 16 - Segretario**

1. Il Segretario è eletto a maggioranza fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario assiste il consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.

#### **Art. 17 - Tesoriere**

1. Il Tesoriere ha la funzione di amministratore della cassa e delle risorse finanziarie dell'Associazione con obbligo di redigere il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo annuale. Qualunque variazione al bilancio preventivo deve essere approvata dall'assemblea.

2. Ogni operazione finanziaria dovrà essere sottoscritta dal presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Tesoriere con firma congiunta.

*Roberto*

## **Titolo IV**

### **LIBRI SOCIALI**

#### **Art. 18 - Libri Sociali**

1. Spetta al Consiglio Direttivo la tenuta dei seguenti libri:
  - a) libro degli associati;
  - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

## **Titolo V**

### **COMITATO SCIENTIFICO**

#### **Art. 19 - Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è costituito da professionisti sanitari, e non, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'educazione terapeutica per la cura del diabete mellito e delle malattie croniche.
2. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio nella definizione della strategia dell'Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili. Il Comitato Scientifico svolge funzione di consulenza sul contenuto delle iniziative, in particolare dei corsi residenziali, dei seminari e dei corsi di educazione terapeutica. Il Comitato Scientifico come organo consultivo funge da punto di riferimento per tutti gli operatori dell'Associazione.
3. Il Comitato Scientifico è composto da professionisti di provato valore nel campo del diabete mellito. I membri e il Presidente del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni e i compiti condivisi con il Consiglio Direttivo. Qualora emergano, da parte di un membro del Comitato Scientifico, casi di comportamento contrario all'etica ovvero di conflitti con gli scopi del "no profit", il membro del Comitato Scientifico sarà dichiarato decaduto con decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo VI**

### **ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO**

#### **Art. 20 - Entrate**



1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e dai contributi volontari, nonché da eventuali donazioni e contributi di Enti pubblici e privati.

#### **Art. 21 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni che potranno essere conferiti nell'Associazione o acquisiti a qualsiasi titolo.

#### **Art. 22 - Bilancio**

1. L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e si chiude il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso, predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 - Indistribuibilità dei proventi e delle riserve**

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da obblighi di legge.
2. Gli utili gli avanzi di gestione sono portati a nuovo e utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse connesse.

### **Titolo VII**

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione**

1. L'Associazione si estingue se non esistono associati o per determinazione dell'Assemblea.
2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati in assemblea straordinaria.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Titolo VIII**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 25 - Disposizioni transitorie**

1. Il primo Consiglio Direttivo e il primo Collegio dei Revisori sono nominati nell'atto costitutivo e durano in carica per un biennio.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa espresso riferimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. L. R.", is located to the right of the second list item.